

**Legge federale
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
(Legge sui documenti d'identità, LDI)
(Accesso a carte d'identità non biometriche presso
il Comune di domicilio)**

Modifica del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2011²,

decreta:

I

La legge del 22 giugno 2001³ sui documenti d'identità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2^{ter}, secondo periodo

^{2ter} ... Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza microchip.

Art. 4a Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio

¹ I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d'identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

² Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d'identità.

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d

² Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

- b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;

¹ FF **2011** 2079

² FF **2011** 2093

³ RS **143.1**

- d. le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

Art. 6 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.

^{1bis} L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011⁴

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

⁴ FF 2011 4333